

**Redatto in carta libera ai sensi dell' art 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, riguardante le ONLUS**

**STATUTO**  
**“Mamme a scuola Onlus”**  
**Associazione di Promozione Sociale**

**Articolo 1**  
**Costituzione, denominazione, durata.**

**1.1** - È costituita l'associazione di promozione sociale denominata “ Mamme a scuola Onlus” che in seguito sarà denominata “Associazione”.

**1.2-** L'Associazione adotta come riferimento la legge 383/2000 , la legge Regione Lombardia 01/08 e il DLGS n. 460/97

**1.3** - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

**1.4** - La durata dell'Associazione è illimitata.

**Articolo 2**  
**Sede legale e sedi secondarie**

**2.1** - L'associazione ha sede legale a Milano e sedi operative nelle scuole presso le quali opera.

**2.2** - Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

**Articolo 3**  
**Finalità**

**3.1** - L'Associazione, senza fini di lucro persegue finalità di utilità e di solidarietà sociale.

**3.2** L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende progettare, realizzare e sviluppare percorsi di integrazione delle famiglie di cittadinanza non italiana, migranti, con particolare attenzione alle donne che vivano in situazione di maggiore isolamento sociale per motivi culturali o di carico familiare, favorendone le possibilità di venire a contatto con contesti multiculturali, e ai giovani, neoricongiunti o rappresentanti delle seconde generazioni, con attività volte al loro inserimento nel tessuto cittadino, nella direzione della cittadinanza attiva, anche promuovendo interventi territoriali di coesione sociale tra cittadini di diversa origine, di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto dei fenomeni di discriminazione su base etnico/religiosa e di genere.

**3.3** Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'Associazione si propone di realizzare

- corsi di lingua italiana per le donne di cittadinanza non italiana e/o di origine straniera, con modalità e tempistiche adeguate per consentire l'accesso di donne a rischio di isolamento sociale e culturale
- gestione di spazi educativi dove i bambini, le cui mamme frequentano i corsi sopraccitati, possano trovare un punto di accoglienza e socializzazione.
- attività di mediazione linguistica e culturale nelle scuole e presso enti del territorio;
- corsi di lingua prima per preadolescenti/adolescenti migranti di seconda generazione
- percorsi di facilitazione all'inserimento scolastico per alunni di cittadinanza non italiana, neoricongiunti, per aiutare le relazioni familiari, contrastare l'abbandono scolastico e prevenire le forme di disagio giovanile;
- corsi per l'apprendimento di lingue indirizzati a minori ed adulti stranieri
- laboratori di attività artigianali rivolti a donne appartenenti a differenti culture, al fine di favorire l'incontro e la coesione sociale attraverso l'espressione delle loro capacità e creatività

- progetti educativi di carattere interculturale presso scuole e altre agenzie educative, rivolte a minori e adulti;
- attività varie per favorire la conoscenza di culture di diversa origine e provenienza, anche allo scopo di prevenire i fenomeni discriminatori;
- iniziative diverse tese a favorire le pari opportunità per le donne, soprattutto migranti che vivano situazioni o contesti a rischio di isolamento e fragilità, e una loro maggiore partecipazione alla vita cittadina

Le attività dovranno tra loro costituire un sistema integrato e rapportarsi con le istituzioni di riferimento. Inoltre l'associazione e i suoi membri potranno collaborare in maniera sistematica con altre associazioni che abbiano finalità analoghe.

**3.4** - Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

**3.5** - L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive sussidiarie, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente. In caso di necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri soci. A norma dell' articolo 10, comma 1, lettera c) del DLGS n. 460/97, è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 4**

### **Aderenti all'associazione**

**4.1** - All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

**4.2** - Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari.

**4.2.1** Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

**4.2.2** Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

**4.2.3** Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

**4.2.4** Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

**4.3** - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

**4.4** - A norma dell' articolo 10, comma 1) lettera h) del DLGS n. 460/97 è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione..

**4.6** - La qualifica di aderente si perde per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.
- morosità;

**4.7** - La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

**4.8** - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al

Collegio dei Garanti (se nominato) o all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

## **Articolo 5**

### **Diritti e doveri degli aderenti**

**5.1** – Agli aderenti viene richiesto di pagare una quota associativa annuale . Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

**5.2** - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

**5.3** - Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

**5.4** - Gli aderenti sono tenuti a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

**5.5** - Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

## **Articolo 6**

### **Organi sociali dell'Associazione**

**6.1** - Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente.

**6.2** - Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

**6.3** - Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre esercizi sociali e possono essere riconfermati.

## **Articolo 7**

### **Assemblea degli aderenti**

**7.1** – L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

**7.2** – L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

**7.3** - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.

**7.4** - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'esercizio successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'esercizio precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

**7.5** - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

**7.6** - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

**7.7** - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

**7.8** - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

**7.9** - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

**7.10** - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

**7.11** - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

**7.12** - Ciascun aderente può essere portatore di una delega di altro aderente, in caso di documentata impossibilità del delegante ad intervenire personalmente alla riunione.

**7.13** - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

**7.14** - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

## **Articolo 8**

### **Il Consiglio Direttivo**

**8.1** – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo è composto da minimo di 5 ad un massimo di 13 consiglieri e comunque in numero dispari di Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri aderenti

**8.2** - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, vengono eletti per tre esercizi sociali, durano in carica fino all' approvazione da parte dell' assemblea del bilancio dell' ultimo esercizio del triennio e possono essere rieletti.

**8.3** - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

**8.4** - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.

**8.4.1** - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

**8.4.2** - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

**8.4.3** - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

**8.4.4** - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

**8.4.5** - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

**8.4.6** - Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

**8.5** - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- in caso di necessità deliberare in merito all' assunzione di personale dipendente e al conferimento di incarichi professionali e di lavoro autonomo nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

**8.6** - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

**8.7** – In caso di decadenza o dimissioni di uno o più membri del consiglio direttivo, i consiglieri rimasti in carica provvedono, in sostituzione dei decaduti o dimessi, alla cooptazione di nuovi membri, i quali dureranno in carica fino alla scadenza naturale del consiglio stesso. La nomina dei membri cooptati dovrà essere ratificata dall'assemblea annuale dei soci nella riunione di approvazione del bilancio. In caso di decadenza o dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, il presidente, ancorchè decaduto o dimesso, dovrà convocare l'assemblea dei soci entro trenta giorni per la nomina di un nuovo consiglio direttivo. In caso di impossibilità del presidente, vi dovrà provvedere il vicepresidente.

**8.8** – Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato Scientifico composto da esperti nelle diverse aree di intervento della Associazione con compiti di supervisione scientifica delle azioni intraprese e di valutazione della loro adeguatezza rispetto ai bisogni dell'utenza.

## **Articolo 9 Presidente**

**9.1** - Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del Consiglio Direttivo e resta in carica per la durata del consiglio

**9.2** - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

**9.3** - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

**9.4** - Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## **Articolo 10 Collegio dei Revisori dei Conti**

**10.1** - L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

**10.2** - Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

## **Articolo 11 Collegio dei Garanti**

**11.1** - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

**11.2** - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile

## **Articolo 12 Gratuità delle cariche**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

## **Articolo 13 Patrimonio ed Entrate**

**13.1** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

**13.2** - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali degli aderenti all'Associazione;
- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali e dell' Unione Europea
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- corrispettivi per la prestazioni di servizi forniti in convenzione con enti pubblici
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- proventi delle cessioni a soci e a terzi di beni e/o servizi, ottenuti anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, sussidiarie e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

**13.3** - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 14**

### **Esercizio sociale e Bilancio**

**14.1** - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

**14.2** - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, gli introiti e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

**14.3** – L'esercizio finanziario avrà durata annuale e sarà compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell' anno successivo

**14.4** - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3. A norma dell' articolo 10, comma 1) lettera d) del DLGS n. 460/97, e' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura

## **Articolo 15**

### **Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'associazione**

**15.1** - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli aderenti in prima convocazione e con la presenza (anche per delega) del 50% + 1 dei soci in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**15.2** - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

**15.3** – A norma dell' articolo 10, comma 1, punto f) del DLGS n. 460/97 il patrimonio dell' Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, è obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l' organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 16**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 383 del 2000, alla legislazione regionale n 1 2008 e al DLGS n. 490/97 e alle loro eventuali variazioni.

A norma dell' articolo 10, comma 1, lettera i) del DLGS n. 460/97 è obbligatorio l' uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “ organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell' acronimo “ONLUS”

*Testo approvato dall' assemblea degli aderenti del 22 ottobre 2016*